



R.O. 392 n.

del 23/12/2010

**COMUNE DI SCICLI
(Provincia Regionale di Ragusa)**

OGGETTO: Chiesa di S.Maria di Gesù in Scicli – Interdizione alla fruizione per inagibilità dei locali.

IL SINDACO

- Visto il verbale di sopralluogo congiunto del 17/12/2010 a cui hanno preso parte il Genio Civile, la Protezione Civile e la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Ragusa, l'Ufficio Tecnico del Comune di Scicli e l'Ufficio Tecnico della Curia vescovile di Noto, dal quale è emerso lo stato di inagibilità dei locali della chiesa in oggetto, pervenuto dalla constatazione che degli elementi strutturali, ovvero due pilastri abbinati della navata destra, presentano vistose lesioni verticali evidenziando il distacco tra i due semipilastri della sezione abbinata;
- Preso atto del rapporto preliminare sulle indagini strutturali prodotto dalla Diocesi di Noto e trasmesso a questo Comune con nota prot. n° 35490 del 26/11/2010;
- Attesa la necessità indifferibile ed urgente di adottare gli opportuni provvedimenti di tutela della pubblica incolumità;
- Richiamato l'art.54, comma 2 del D.Lgs 18.08.2000, n°267 e ss.mm.ii. nel testo oggi vigente nella Regione Siciliana, che pone in capo al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, emanare dei provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- Atteso che la problematica oggetto di accertamento è riconducibile all'ambito di applicazione delle fonti normative prima richiamate;
- Visto l'art. 54 del T.U. degli EE.LL., D.Lgs 267/2000 con particolare riguardo al comma 2 in materia di Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione e l'eliminazione di gravi pericoli per la pubblica e privata incolumità;
- Visto l'Ordinamento amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

ORDINA

a Sua Eccellenza Monsignor Staglianò Antonio Vescovo di Noto, la interdizione alla fruizione dei locali della chiesa di Santa Maria di Gesù in Scicli, per inagibilità della stessa, fino a che non verrà messa in sicurezza.

COMUNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 4 e art.9 comma 2 della L.R. del 30.04.1991, n°10 che:
-Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via straordinaria al Presidente della Regione Siciliana nei rispettivi termini di gg.60 e 120;
-L'Ufficio Comunale preposto all'istruttoria del provvedimento ed ove è possibile prendere visione degli atti è il Settore Lavori Pubblici: Servizio Programmazione e Progettazione, Difesa del Suolo e dell'Abitato.

DISPONE

Copia della presente sarà notificata

- Sua Eccellenza Monsignor Staglianò Antonio Vescovo di Noto

Copia della presente sarà inviata:

- Ufficio Territoriale del Governo
- Al Comandante Vigili Urbani
- Genio Civile di Ragusa
- Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Ragusa
- Dipartimento Protezione Civile di Ragusa
- Al Capo Settore LL.PP.
- Al Resp.le Servizio Program.ne e Proget.ne – Difesa Suolo e Abitato
- Al Resp.le dell'Ufficio Difesa Suolo e Abitato

IL CAPO VII SETTORE LL.PP

f.to *Ing. Salvatore Calvo*

IL SINDACO

f.to (*Giovanni Venticinque*)